

DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

DECRETO N. 63

DEL 05.02.2020

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE AMBIENTE E L'ARPA SICILIA PER LA VERIFICA DI OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VIA O NEI PROVVEDIMENTI DI VIA DI COMPETENZA REGIONALE

<u>Struttura Proponente:</u> SA 1 PROPOSTA n. 7 del 04 /02 /2020 II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Dott.ssa Federica Rodi _____ IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Pietro Testai _____	S.A.2 CONTABILITA' E BILANCIO Autorizzazione spesa del _____ ☐ Conto Economico _____ Importo _____ ☐ Conto Patrimoniale _____ Importo _____ ☒ Non comporta oneri di spesa Visto in quanto conforme alle norme di contabilità economico patrimoniale II DIRETTORE DELLA STRUTTURA Dott. Antonio Guzzardi _____
--	---

In data 05.02.2020 nella sede legale dell'ARPA di Via San Lorenzo 312/G , 90146 - P.I. 05086340824

IL DIRETTORE GENERALE - Dr. Francesco Carmelo Vazzana

nominato con Decreto dell'Assessore Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 263/GAB del 2 agosto 2017, assistito dal segretario SALVATRICE LACAGNINA adotta il seguente decreto sulla base della proposta di seguito riportata:

Premessa

VISTO l'art. 90 della legge regionale 03/05/2001 n. 6, come modificato ed integrato dall'art. 94 della legge regionale 16.04.2003, n. 4, e dall'art. 35 della legge regionale 31.05.2004 n. 9, di istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento di ARPA Sicilia approvato con Decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente del 31 maggio 2019, pubblicato sulla GURS n. 31, parte I^a, del 5 Luglio 2019;

VISTO il D.D.G. n. 315 del 13.06.05 di presa atto "Approvazione del regolamento di definizione dell'assetto organizzativo, della pianta organica ed altri aspetti relativi alla funzionalità dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA Sicilia", ex art. 90 L. R. 6/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il DDG 576 del 31/10/2018 di adozione del Bilancio pluriennale 2019/2021;

VISTO l'accordo di programma tra l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente e l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente A.R.P.A. Sicilia, approvato con Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente n. 144 GAB del 02 maggio 2018;

VISTO l'art. 28 della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 che prevede che per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132;

RILEVATO che i Decreti di verifica di assoggettabilità a VIA o i provvedimenti di VIA di competenza regionale prevedono – talvolta – delle condizioni ambientali che devono essere oggetto di verifica di ottemperanza;

CONSIDERATO che, per il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 28 del citato D. Lgs. 152/2006, il soggetto che ha in capo la verifica dell'ottemperanza è tenuto ad informare tempestivamente l'Assessorato Regionale al Territorio e Ambiente dell'esito della stessa e che l'attestazione dell'avvenuta ottemperanza è in carico all'Autorità Competente;

CONSIDERATO che il Dipartimento Regionale Ambiente e ARPA Sicilia ritengono strategico avviare una reciproca collaborazione, finalizzata alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di autorizzazione ambientale di competenza regionale;

VISTO lo schema di protocollo d'intesa tra il Dipartimento Regionale Ambiente e l'ARPA Sicilia per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA di competenza regionale, nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che, a seguito della sottoscrizione del protocollo allegato, il Dipartimento Regionale Ambiente si impegna a definire gli oneri a carico del Proponente per il ristoro dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività di sopralluogo e/o analisi funzionali alla verifica di ottemperanza; che saranno corrisposti a favore di ARPA Sicilia;

RITENUTO di dovere procedere all'approvazione dello schema di protocollo d'intesa tra il dipartimento regionale ambiente e l'ARPA SICILIA per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA di competenza regionale, nel testo che è allegato al presente decreto;

DECRETA

Per i motivi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Di **APPROVARE** lo schema di protocollo d'intesa tra il Dipartimento Regionale Ambiente e l'ARPA Sicilia per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA di competenza regionale, nel testo che è allegato al presente decreto per farne parte integrante e sostanziale.

Di **DARE ATTO** che a seguito della sottoscrizione del protocollo su cui al precedente punto 1), il Dipartimento Regionale Ambiente si impegna a definire gli oneri a carico del Proponente per il ristoro dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività di sopralluogo e/o analisi funzionali alla verifica di ottemperanza; che saranno

corrisposti a favore di ARPA Sicilia.

Di DARE MANDATO alla Segreteria di Direzione di ARPA Sicilia di procedere alla trasmissione del testo di accordo approvato con il presente atto al Dipartimento Ambiente per la sottoscrizione con firma digitale.

Di NOMINARE responsabile del procedimento, ai sensi della l.n. 241 del 07/08/1990 e della l.r. n. 7 del 2019, per l'esecuzione delle attività di cui protocollo in oggetto il dott. Antonino Marchese, Direttore del Dipartimento APT, a cui notificare il presente provvedimento per gli adempimenti di competenza.

Munire il presente decreto della clausola di immediata esecutività ai sensi del Regolamento vigente

Il Direttore della Struttura

Dott. Pietro Maria Testai

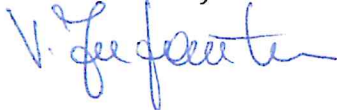


Sul presente atto viene espresso

Parere favorevole

Il Direttore Tecnico

Dott. Vincenzo Infantino



Parere favorevole

Il Direttore Amministrativo

Dott. Pietro Maria Testai



IL DIRETTORE GENERALE

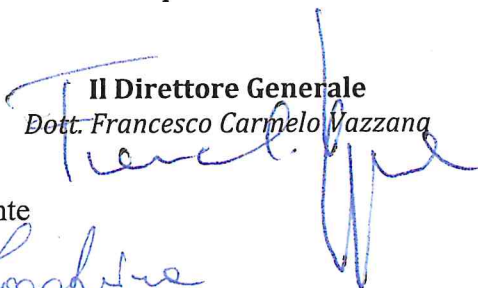
- Vista la proposta di decreto che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
Preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Tecnico e dal Direttore Amministrativo;
- Ritenuto di condividerne i contenuti;
- Assistito dal segretario verbalizzante;

DECRETA

APPROVARE la superiore proposta di decreto così come formulata dal Direttore della SA 1;
DARE MANDATO al Responsabile dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale di predisporre gli adempimenti conseguenti l'adozione del presente decreto

Il Direttore Generale

Dott. Francesco Carmelo Vazzana



Il segretario verbalizzante



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AMBIENTE E L'ARPA SICILIA PER LA VERIFICA DI
OTTEMPERANZA DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI
CONTENUTE NEI PROVVEDIMENTI DI VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' A V.I.A. O NEI PROVVEDIMENTI DI V.I.A. DI
COMPETENZA REGIONALE.**

TRA

Il Dipartimento Regionale dell'Ambiente, di seguito denominato DRA, con
sede in Palermo in via Ugo La Malfa, 169 in persona del Dirigente Generale,
Dott. Giuseppe Battaglia, giusta nomina di cui al D.P. Reg. n. 708 del
16/02/2018;

E

L'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sicilia, di
seguito denominata ARPA Sicilia, con sede a Palermo in via San Lorenzo
312/G in persona del Direttore Generale, Dott. Francesco Carmelo Vazzana,
giusta nomina di cui al D.A. n. 263/Gab del 2 agosto 2017.

PREMESSO

che con l'art.90 della L.R. n° 6 del 3/5/01 è stata istituita l'ARPA Sicilia cui
competete, tra le attività istituzionali, il supporto tecnico alle attività
amministrative mediante la formulazione di proposte e pareri concernenti gli
interventi per la tutela, il risanamento ed il recupero dell'ambiente;

Rilevato che i Provvedimenti di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o di V.I.A.
di competenza regionale prevedono – talvolta – delle condizioni ambientali
che devono essere oggetto di verifica di ottemperanza;

Visto l'Accordo di Programma tra l'Assessorato Regionale del Territorio e

dell'Ambiente, di seguito ARTA e A.R.P.A. Sicilia, approvato con Decreto dell'Assessore del Territorio e dell'Ambiente n. 144 GAB del 02 maggio 2018;

Visto l'art. 28 della parte seconda del D. Lgs. 152/2006 che prevede che per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a V.I.A. o nel provvedimento di V.I.A., l'Autorità Competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto Superiore di Sanità per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici i quali informano la stessa autorità competente degli esiti della verifica;

Viste le "Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di V.I.A." di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 dicembre 2015 n. 308;

Considerato che, per il combinato disposto dei commi 2 e 4 dell'art.28 del citato DLgs. 152/2006, il soggetto che ha in capo la verifica dell'ottemperanza è tenuto ad informare tempestivamente l'ARTA dell'esito della stessa e che l'attestazione dell'avvenuta ottemperanza è in carico all'Autorità Competente;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 (Premesse ed allegato)

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente accordo.

ART. 2 (Oggetto)

Oggetto del presente Accordo è la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di valutazioni ambientali di competenza regionale con riferimento alle seguenti componenti/fattori ambientali:

- atmosfera;
- ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi);
- suolo e sottosuolo;
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- rumore e vibrazioni;

ed al monitoraggio ambientale, sempre riferito alle sopracitate componenti/fattori;

Per una corretta interpretazione delle condizioni ambientali che faciliti il Proponente nella fase di attuazione della stessa e l'Ente di controllo nella fase di verifica dell'ottemperanza, i contenuti minimi e la formulazione di ciascuna condizione dovranno essere conformi a quanto previsto nell'Allegato tecnico al presente protocollo d'intesa.

ART. 3 (Obbligazioni dell'ARPA Sicilia)

L'ARPA Sicilia svolge il compito di Ente vigilante per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali di cui al precedente art. 2, ai sensi dell'Allegato tecnico.

Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della documentazione trasmessa dal Proponente, ARPA Sicilia trasmette gli esiti della verifica all'Autorità Competente (ARTA) per il tramite del DRA. Qualora ARPA Sicilia non provveda entro trenta giorni, le attività di verifica sono svolte dal DRA.

Art. 4 (Obbligazioni del DRA)

Il DRA verifica e garantisce che le condizioni ambientali contenute nei provvedimenti contengano le informazioni minime previste nell'allegato tecnico.

Il DRA, ricevuti gli esiti della verifica da ARPA Sicilia, predispone il provvedimento di verifica di ottemperanza conclusivo da sottoporre all'Autorità Competente.

Con proprio provvedimento regolamentare, il DRA entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo definisce gli oneri a carico del Proponente per il ristoro dei costi sostenuti dall'Agenzia per le attività di sopralluogo e/o analisi funzionali alla verifica di ottemperanza; i suddetti pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario a favore di ARPA BANCA Intesa San Paolo– IBAN IT32 Q030 6904 6021 0000 0046 059 su cui è delegato ad operare il Direttore Generale di ARPA Sicilia, dott. Francesco Carmelo Vazzana, come identificato in comparenza.

Art. 5 (Risorse umane e strumentali)

L'Agenzia, sulla scorta della stima del maggiore carico di lavoro derivante dalle attività oggetto del presente protocollo, predispone apposito piano per il potenziamento delle risorse umane e strumentali da destinare allo svolgimento delle attività di verifica di ottemperanza i cui oneri possono essere coperti anche dai proventi di cui all'ultimo capoverso del precedente articolo 4.

Art. 6 (Durata)

Il presente protocollo avrà una durata pari a 3 (tre) anni dalla data di stipula.

L'accordo tra le parti potrà essere rinnovato, previa intesa scritta tra le parti.

Art. 7 (Referenti e responsabili)

Il dott. Salvatore Di Martino è referente per il DRA degli adempimenti
oggetto del presente protocollo.

Il Dott. Antonino Marchese è referente per ARPA Sicilia per gli adempimenti
oggetto del presente protocollo.

Ogni variazione concernente i nominativi suddetti dovrà essere comunicata
per iscritto nel più breve tempo possibile alle altre Parti e da queste
espressamente accettata nella medesima forma.

Art. 8 (Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solamente in caso d'uso.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, è approvato e sottoscritto
dalle parti con firma digitale valida e non revocata.

Per A.R.P.A. Sicilia

Per DRA

Dott. Francesco Carmelo Vazzana

Dott. Giuseppe Battaglia

F.to Digitalmente

F.to Digitalmente

ELENCO ALLEGATI

Allegato Tecnico – “Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA regionali” .

Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA regionale

1. Premessa

Il presente documento, allegato tecnico del protocollo d'intesa per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali contenute nei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o nei provvedimenti di VIA di competenza regionale della Regione Sicilia, contiene le linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi dei suddetti provvedimenti.

Il documento definisce, sulla base del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare del 24 dicembre 2015, n. 308 e del suo allegato, "Linee guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA", i contenuti minimi di ciascuna condizione per una corretta interpretazione della stessa che faciliti il Proponente nella fase di attuazione della condizione e l'Ente di controllo nella fase di verifica dell'ottemperanza.

Tale documento costituisce atto di indirizzo per la formulazione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di VIA (VIA e Verifica di Assoggettabilità a VIA) di competenza regionale.

2. Acronimi e definizioni

AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
Autorità Competente	La pubblica amministrazione cui compete l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA; in sede regionale l'autorità competente è l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
CTS	Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale
DRA	Dipartimento Regionale dell'Ambiente
ARTA	Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente
ARPA	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Proponente	Il soggetto pubblico o privato che elabora il progetto
SIA	Studio di Impatto Ambientale
VIA	Valutazione di Impatto Ambientale
VO	Verifica di Ottemperanza
...	
...	

3. Introduzione

L'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 48 del 26/02/2015, è la pubblica amministrazione cui compete l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA in sede regionale.

L'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 precisa che *"Il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA. L'autorità competente ... verifica l'ottemperanza delle condizioni ambientali al fine di identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi imprevisti e di adottare le opportune misure correttive. Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi, tramite appositi protocolli d'intesa, del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica ..."*

Sebbene per talune condizioni la funzione di verifica tecnico-amministrativa è demandata ad altre Amministrazioni od Enti locali, la competenza istituzionale per la verifica dell'ottemperanza rimane comunque in carico all'ARTA e pertanto l'Ente e/o l'Amministrazione che ha in capo la verifica dell'ottemperanza è tenuto ad informare l'ARTA dell'esito della stessa.

Il presente elaborato si propone di fornire linee guida sulla predisposizione delle condizioni ambientali dei provvedimenti di VIA al fine di superare criticità dei quadri prescrittivi di seguito elencate che possono rendere difficile l'ottemperanza della condizione ambientale da parte del Proponente e/o la verifica della sua ottemperanza da parte dell'Ente di controllo (Ente vigilante):

- o complessità nell'articolazione e/o nei contenuti: la condizione prevede azioni diverse, non facilmente correlabili, da effettuarsi in tempi e fasi distinte;
- o indeterminatezza e ambiguità dei contenuti: la generica descrizione della condizione e la formulazione non chiara possono indurre ad una errata interpretazione delle sue finalità e delle modalità di attuazione;
- o difficoltà di attuazione: la condizione comporta adempimenti che coinvolgono soggetti terzi e che condizionano l'attuazione della condizione da parte del proponente.

4. Quadri prescrittivi

4.1. Indicazioni generali per la predisposizione del Quadro prescrittivo

Al fine di garantire la massima chiarezza ed esaustività del quadro prescrittivo e per superare le principali criticità individuate nella fase di attuazione della prescrizione da parte del Proponente e nella fase di verifica dell'ottemperanza da parte dell'Ente di controllo (Ente vigilante) è necessario che il quadro prescrittivo sia predisposto secondo i seguenti principi generali:

1. organizzazione del quadro prescrittivo in base ai tempi di attuazione della condizione ambientale rispetto all'iter dell'opera (vedi cap. 4.2.1);
2. chiarezza delle tempistiche: per ogni condizione deve essere chiaramente indicata la macrofase e la fase di attuazione della condizione (vedi cap. 4.2.1);
3. numerazione delle condizioni: le condizioni devono essere numerate da 1 a "n" (nel caso di sottopunti nella condizione, utilizzare le lettere a, b, c, ecc.);
4. articolazione del quadro prescrittivo per "ambito di applicazione": le condizioni di un medesimo ambito di applicazione (vedi al cap. 4.2 la lista degli ambiti di applicazione) devono essere raggruppate in uno stesso punto (es. ANTE-OPERAM - Fase di cantiere - Atmosfera; una condizione può avere più ambiti di applicazione, vedi cap.4.2);
5. contenuti del quadro prescrittivo: oltre alle disposizioni su realizzazione, esercizio e dismissione delle opere devono essere indicate anche le disposizioni su eventuali malfunzionamenti dell'opera (art.25 c.4 lettera a) del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.);
6. chiarezza nei contenuti: devono essere chiaramente indicate le azioni da svolgere e le relative modalità di attuazione della condizione stessa (vedi cap. 4.2);
7. adempimenti "*ope legis*": le condizioni che richiamano obblighi di legge (che comunque debbono essere rispettati), devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. "VISTO", "CONSIDERATO", "VALUTATO", "PRESO ATTO", ecc.);
8. approfondimenti dei contenuti dello Studio di Impatto Ambientale e/o del Progetto: devono essere adeguatamente motivati e riferiti a fasi progettuali successive a quella oggetto del provvedimento di VIA;
9. richiesta di report/documenti ad uso divulgativo: nel caso in cui si ritenga necessario divulgare gli esiti delle attività di monitoraggio al pubblico, nel quadro prescrittivo deve essere fatta specifica richiesta di report/documenti in linguaggio non tecnico;
10. univocità e coerenza delle condizioni: il quadro prescrittivo complessivo non deve contenere sovrapposizioni/contraddizioni o duplicazioni tra le condizioni ambientali individuate dall'ARTA e da altri soggetti; la congruità deve essere garantita anche nei casi di procedure coordinate o integrate (es. PAUR ex art. 27 bis VIA-AIA / VIA-Valutazione di Incidenza, VIA-VAS ecc.). Nel caso di procedura PAUR VIA-AIA il quadro prescrittivo deve mantenere una chiara distinzione tra le condizioni ambientali relative alla procedura di VIA e le condizioni relative alla procedura di AIA;
11. le modalità di coordinamento o sostituzione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta devono trovare collocazione nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale (cd. "VISTO", "CONSIDERATO", "VALUTATO", "PRESO ATTO", ecc.);

12. riferimenti a Piani, Programmi, Accordi, altri atti amministrativi: devono essere utilizzati esclusivamente atti approvati ufficialmente; il riferimento ad atti in corso di approvazione o di futura approvazione non deve essere utilizzato in quanto condiziona l'efficacia del provvedimento di VIA;
13. chiara indicazione dell'Ente vigilante, soggetto a cui compete la verifica di ottemperanza. L'Ente vigilante deve essere un unico soggetto, in nessun caso possono essere indicati più Enti;
14. chiara indicazione degli eventuali Enti coinvolti nell'attuazione della condizione ambientale: debbono essere adeguatamente specificati gli Enti coinvolti e le attività di competenza (es. i termini "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" sono troppo generici, inserire l'elenco esaustivo degli Enti: Comune di XXX; Autorità di Bacino del XXX);
15. chiara indicazione del termine per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza: per ciascuna condizione ambientale deve essere specificata la macrofase e la fase in cui il Proponente deve presentare l'istanza per l'avvio della procedura di verifica dell'ottemperanza (utilizzare le terminologie riportate nel cap.4.2.1)
16. chiara indicazione dei contenuti e/o punti del quadro prescrittivo che non richiedono l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza (vedi esempi cap.4.3);
17. predisposizione e trasmissione della documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di verifica di ottemperanza: per ciascuna condizione il Proponente deve predisporre e trasmettere mediante PEC all'Autorità Competente ed all'Ente vigilante la documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura di verifica di ottemperanza.

4.2. Contenuto minimo di una condizione

Alla luce dei criteri generali individuati nel capitolo 4.1 si riportano nella Tabella 1 i contenuti minimi necessari alla corretta formulazione di una condizione.

TABELLA 1 – CONTENUTI MINIMI DI UNA CONDIZIONE AMBIENTALE

N.	Contenuto	Descrizione
1	Macrofase	Macrofase in cui deve essere realizzata la condizione ambientale (utilizzare le terminologie riportate al Cap.4.2.1)
2	Fase	Fase in cui deve essere realizzata la condizione (utilizzare le terminologie riportate al Cap.4.2.1)
3	Numero condizione ambientale	Numero progressivo della condizione (es. 1, 2.a, 2.b)
4	Ambito di applicazione	Ambito di applicazione della condizione: ✓ aspetti progettuali ✓ aspetti gestionali ✓ componenti/fattori ambientali: ○ atmosfera ○ ambiente idrico

N.	Contenuto	Descrizione
		○ suolo e sottosuolo ○ radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ○ rumore e vibrazioni, ○ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, ○ salute pubblica, ○ paesaggio e beni culturali ✓ mitigazioni/compensazioni ✓ monitoraggio ambientale ✓ altri aspetti La medesima condizione può essere riferita a più ambiti di applicazione.
5	Oggetto della condizione ambientale	Testo della condizione ambientale (sintetico ed efficace deve contenere una dettagliata descrizione delle attività da svolgere; finalità ed altri aspetti di carattere generale dovranno essere inseriti nella parte di provvedimento che precede il dispositivo finale)
6	Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza	Termine per la presentazione da parte del Proponente dell'istanza per l'avvio della procedura di verifica di ottemperanza (utilizzare le terminologie riportate al Cap.4.2.1)
7	Ente vigilante	Ente responsabile per la verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali. L'Ente vigilante deve essere un unico soggetto, in nessun caso possono essere indicati più Enti vigilanti (es. ARTA o ARPA o XXX)
8	Enti coinvolti	Eventuali Enti coinvolti nell'attuazione della condizione ambientale e relative attività di competenza. Non utilizzare i termini "Enti locali" o "Amministrazioni competenti" in quanto troppo generici, inserire l'elenco esaustivo degli Enti: Comune di XXX; ARPA XXX

Qualora l'Autorità Competente, per la verifica di ottemperanza delle condizioni, decida di avvalersi di altri soggetti pubblici (ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 152/2006), secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità della azione amministrativa, si atterrà, di norma, alla seguente suddivisione secondo le specifiche competenze:

Ambito di applicazione della condizione: ✓ aspetti progettuali ✓ aspetti gestionali	✓ DRA (CTS) o altro Dip. Regionale o CM/LCC ✓ DRA (CTS) o altro Dip. Regionale o CM/LCC
---	--

✓ componenti/fattori ambientali: ○ atmosfera ○ ambiente idrico (stato qualitativo) ○ suolo e sottosuolo ○ radiazioni ionizzanti e non ionizzanti ○ rumore e vibrazioni, ○ flora, fauna, vegetazione, ecosistemi, ○ salute pubblica, ○ paesaggio e beni culturali ✓ mitigazioni/compensazioni ✓ monitoraggio ambientale ✓ altri aspetti	○ ARPA ○ ARPA ○ ARPA ○ ARPA ○ ARPA ○ Dip. Reg. Sv. Rurale e Territoriale ○ DASOE o ASP ○ Dip. Reg. Urbanistica o Dip. Reg. Beni Culturali ✓ DRA (CTS) ✓ secondo le componenti/fattori ✓ da stabilire di volta in volta
---	--

Nel caso in cui un Ente (ARPA o altro soggetto pubblico) dovesse essere coinvolto per l'attuazione della condizione, l'Autorità Competente valuterà l'eventuale opportunità di non avvalersi del medesimo soggetto per la verifica di ottemperanza della stessa.

4.2.1. Terminologie di riferimento

Nella predisposizione dei quadri prescrittivi è necessario utilizzare un linguaggio comune e condiviso. Nelle tabelle che seguono sono riportate le terminologie da utilizzare per la descrizione della macrofase (Tabella 2) e della fase (Tabella 3).

TABELLA 2 – MACROFASI

N.	Macrofase	Descrizione
1	ANTE-OPERAM	Periodo che include le fasi precedenti l'inizio dei lavori e le attività di cantiere
2	CORSO D'OPERA	Periodo che include le fasi di cantiere e di realizzazione dell'opera
3	POST-OPERAM	Periodo che include le fasi di esercizio e dismissione dell'opera

TABELLA 3 – FASI

		N.	Fase	Descrizione
MACROFASI	ANTE-OPERAM	1	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva	Fase precedente alla progettazione esecutiva
		2	Fase propedeutica alla progettazione esecutiva	Progettazione esecutiva

	CORSO D'OPERA	3	Fase precedente la cantierizzazione	Prima dell'avvio delle attività di cantiere
		4	Fase di cantiere	Allestimento del cantiere e lavori per la realizzazione dell'opera
		5	Fase di rimozione e smantellamento del cantiere	Al termine della realizzazione dell'opera, durante la rimozione e smantellamento del cantiere
	POST-OPERAM	6	Fase precedente la messa in esercizio	Prima dell'entrata in esercizio dell'opera
		7	Fase di esercizio	Esercizio dell'opera
		8	Fase di dismissione dell'opera	Allestimento del cantiere e lavori per la dismissione dell'opera

4.3. Esempi di condizione

Al fine di illustrare la corretta applicazione delle presenti linee guida, si riportano alcuni esempi di condizione riferiti alle principali criticità riscontrate nei quadri prescrittivi dei provvedimenti VIA.

Esempio n.1

ANTE-OPERAM: Fase di progettazione esecutiva

Ambito di applicazione: Ambiente idrico, monitoraggio ambientale

Integrare l'attuale rete di monitoraggio radiologico dell'acqua di falda con n. 6 piezometri da collocare in accordo con l'autorità di controllo (ARPA) in base alle risultanze di modello idrogeologico. I campionamenti dovranno essere eseguiti con i piezometri in pompaggio, in modo da divergere i filetti fluidi verso gli stessi.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM - Fase di progettazione esecutiva.

Ente vigilante: ARPA Sicilia.

Enti coinvolti: ARPA Sicilia (per la collocazione dei piezometri).

Esempio n.2

CORSO D'OPERA (tutte le Fasi), POST-OPERAM (tutte le Fasi)

Ambito di applicazione: Monitoraggio ambientale

Il proponente predisporrà un apposito piano di comunicazione che, anche attraverso la realizzazione di un sito internet, diffonda in modo semplice ed esaustivo i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle attività in corso e sugli esiti dei diversi monitoraggi pianificati sul sito. I contenuti puntuali e le procedure di pubblicazione saranno individuati e predisposti in accordo con ARPA Sicilia.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione.

Ente vigilante: Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.

Enti coinvolti: ARPA Sicilia (per la definizione dei contenuti e delle modalità di pubblicazione del piano di comunicazione).

Esempio n.3

POST-OPERAM: Fase di esercizio

Ambito di applicazione: Atmosfera

Per la misurazione del PM10 dovrà essere posizionata una centralina dedicata in prossimità della massima ricaduta a terra (fase di esercizio), i cui costi di acquisizione, messa in opera e gestione dovranno essere a carico del Proponente.

Prima della messa in esercizio dovrà essere stipulato un Protocollo Operativo tra Regione, ARPA ed il Proponente finalizzato alla definizione di procedure, tempi e modalità di azione da intraprendere nell'eventualità che la centralina rilevi superamenti dei limiti stabiliti dalla normativa di settore (D.Lgs. 155/2010, 50 µg/mc).

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: POST-OPERAM – Fase precedente la messa in esercizio.

Ente vigilante: ARPA Sicilia.

Enti coinvolti: Regione e ARPA (per la condivisione e la stipula del protocollo operativo).

Esempio n.4

CONDIZIONI CHE NON RICHIEDONO L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA DI OTTEMPERANZA

CORSO D'OPERA: Fase di cantiere.

Ambito di applicazione: Atmosfera; Aspetti gestionali

Per evitare la dispersione delle polveri durante l'attività di cantiere si dovrà prevedere: il lavaggio periodico dei piazzali di lavorazione e delle piste di servizio non pavimentate, il lavaggio delle gomme degli automezzi mediante idonei sistemi dotati di riciclo delle acque; la bagnatura dei cumuli di materiale nelle aree di cantiere; l'asfaltatura dei percorsi di raccordo delle aree di cantiere con la viabilità pubblica; la pulizia delle strade pubbliche utilizzate. Le bagnature ed i lavaggi suddetti non devono provocare fenomeni di inquinamento delle acque dovuti a dispersione o dilavamento incontrollati.

Enti coinvolti: Comune di XXX e ARPA (per la verifica delle modalità di gestione del cantiere).

Esempio n.5

ANTE-OPERAM (predisposizione del Piano: progettazione esecutiva; attuazione del Piano: tutte le fasi), CORSO D'OPERA (tutte le fasi), POST-OPERAM (tutte le fasi)

Ambito di applicazione: fauna, ecosistemi

Dovrà essere predisposto e concordato con gli uffici regionali competenti un Piano di monitoraggio, ante-operam e post-operam, dell'avifauna stanziale e migratoria, al fine di accertare la non sussistenza di eventuali interferenze. Il Piano dovrà contenere le metodologie che si intendono adottare, le frequenze e la durata delle rilevazioni. L'attività di monitoraggio che sarà a carico del proponente, dovrà essere eseguita prima dell'avvio dei lavori e dovrà continuare almeno un anno dalla messa in esercizio dell'impianto.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione.

Ente vigilante: Dip. Reg. Sv. Rurale e Territoriale

Enti coinvolti: Comune di XXX

Esempio n.6

ANTE-OPERAM: Fase di progettazione esecutiva

Ambito di applicazione: salute pubblica

Il proponente deve predisporre un piano di verifica delle misure di contenimento dei possibili impatti connessi allo sversamento accidentale di sostanze inquinanti nei punti in cui il tracciato dell'opera potrebbe interferire con falde e pozzi potabili.

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione.

Ente vigilante: Laboratorio di Sanità Pubblica

Esempio n.7

ANTE-OPERAM: Fase di progettazione esecutiva

Ambito di applicazione: salute pubblica

.....

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE-OPERAM – Fase precedente la cantierizzazione.

Ente vigilante: DASOE

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che il presente decreto, copia conforme all'originale, è pubblicato all'Albo dell'ARPA, ai sensi e per gli effetti dell' art. 26 l.n. 241 del 1990 e dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009 a decorrere dal 07.02.2020 e fino al _____

L'incaricato della pubblicazione

Notificato al Collegio dei revisori il

Prot. N.

DECRETO NON SOGGETTO AL CONTROLLO	ESTREMI RISCONTRO TUTORIO
☒ Decreto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ☐ Decreto ESECUTIVO	Decreto trasmesso all'Assessorato Territorio e Ambiente in data _____ Prot. n. _____ SI ATTESTA Che l'Assessorato Territorio e Ambiente, esaminato il presente decreto ☐ ha pronunciato l'approvazione con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato ☐ ha pronunciato l'annullamento con atto prot. n. _____ del _____ come da allegato SI ATTESTA ☐ il Decreto si intende approvato per decorrenza dei termini

L'incaricato dell'Ufficio Decreti del Direttore Generale